



## Statuti della società cooperativa Campo Cortoi - luglio 2018

### 1. NOME, SEDE E SCOPO

Art. 1 Con il nome „Società cooperativa Campo Cortoi“ (in seguito indicata come società cooperativa), è stata costituita a tempo indeterminato una società di pubblica utilità con sede a Zurigo, ai sensi dell’art. 828 e seguenti del Codice delle obbligazioni. La società è apolitica e aconfessionale.

Art. 2 La società cooperativa ha lo scopo di conservare, ristrutturare e ampliare i propri rustici nella località Cortoi (sopra Mergoscio, Ticino) per il loro utilizzo come pure occuparsi della salvaguardia del luogo con la cura del terreno coltivato (giardino ed orto, pascolo, bosco).

Campo Cortoi é un luogo dove fare esperienza e formarsi soprattutto nell’ambito dell’artigianato, della natura, della vita comunitaria e dell’ecologia. Le offerte si basano sullo sviluppo sostenibile e sono accessibili a tutti gli interessati.

A tale scopo, la società cooperativa può acquistare o vendere delle proprietà ed effettuare le necessarie modifiche. Tali modifiche vengono svolte il più possibile in collaborazione con volontarie e volontari. Si tiene conto dello stile architettonico tradizionale ticinese.

### 2. ADESIONE

Art. 3 Possono aderire alla società cooperativa le persone fisiche e le associazioni che sostengono gli obiettivi della stessa e accettano gli statuti e il regolamento sociale. L’ammissione alla società cooperativa avviene per decisione dell’amministrazione confermando l’adesione per iscritto. L’amministrazione ha la facoltà di rifiutare la richiesta d’ammissione senza indicarne i motivi.

Art. 4 L’adesione alla società cooperativa si estingue:

- a. per dimissioni, possibili in ogni momento e comunicate per iscritto all’amministrazione
- b. a causa della morte del membro o dello scioglimento dell’associazione
- c. per esclusione del membro o dell’associazione.

Art. 5 L’amministrazione può escludere i membri che agiscono contro gli interessi della società cooperativa, ad esempio non pagando i contributi dovuti come da art. 867 CO. L’escluso può fare ricorso scritto all’assemblea generale entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione di esclusione. Fino alla decisione dell’assemblea generale, i diritti del membro restano sospesi. Se l’assemblea generale conferma l’esclusione, il ricorrente può appellarsi al giudice entro 3 mesi.

Art. 6 Ogni membro ha diritto ad 1 voto per le elezioni e le votazioni durante l’assemblea generale ed è eleggibile per l’ufficio di revisione, per l’amministrazione o per una commissione di lavoro. Ogni membro può, all’assemblea generale, farsi rappresentare da un altro membro. Un membro può rappresentare mediante procura un solo membro. I membri sono tenuti a versare il contributo annuale fissato dall’assemblea generale.

### 3. ORGANIZZAZIONE

Art. 7 Gli organi della società cooperativa sono:

- a. l'assemblea generale dei membri
- b. l'amministrazione
- c. l'ufficio di revisione

Art. 8 L'assemblea generale ha le seguenti competenze:

- a. definire e modificare gli statuti su richiesta dell'amministrazione
- b. eleggere la presidenza e l'amministrazione
- c. eleggere l'ufficio di revisione
- d. votare il rapporto sulle attività
- e. votare il bilancio annuo dopo presentazione del rapporto dell'ufficio di revisione
- f. dare scarico all'amministrazione
- g. votare il regolamento sociale
- h. fissare l'ammontare del contributo sociale annuo
- i. decidere in merito all'acquisto e alla vendita di tutti immobili a Mergoscia
- j. decidere in merito allo scioglimento della società cooperativa e all'utilizzazione del ricavato dalla liquidazione.

L'assemblea generale ordinaria si svolge annualmente nel primo semestre. All'assemblea generale vengono invitati tutti i membri, per iscritto, 3 settimane ma minimo 10 giorni prima unitamente alla lista delle trattande. Gli inviti per e-mail sono valevoli. Le proposte di ulteriori trattande sono da inviare all'amministrazione fino a massimo 7 giorni prima della data dell'assemblea.

Un'assemblea generale **straordinaria** viene inoltre indetta in caso:

- a. se viene deciso dall'ufficio di revisione o dall'amministrazione
- b. se 1/10 dei membri, ma almeno 3, ne fa richiesta scritta all'amministrazione. In questo caso l'assemblea generale **straordinaria** dev'essere convocata entro 1 mese.

Art. 9 L'amministrazione è composta da almeno 3 membri, eletti dall'assemblea generale per un periodo di 3 anni; la rielezione è consentita.

L'amministrazione ha le seguenti competenze e incarichi:

- a. designare un cassiere e un segretario, scelti fra i membri del gremio stesso. Il segretario svolge anche il ruolo di vicepresidente
- b. assumere il gestore, che non deve appartenere né all'amministrazione né all'ufficio di revisione
- c. deliberare progetti di costruzione
- d. stipulare regolamenti di gestione a eccezione del regolamento sociale che viene convalidato dall'assemblea generale
- e. preparare le trattande da sottoporre all'assemblea generale
- f. rappresentare gli interessi della società cooperativa e rappresentare esternamente
- g. richiedere crediti e prestiti
- h. impiegare gruppi di lavoro e commissioni

L'amministrazione può delegare in parte o completamente la gestione e impartire le relative direttive. Il presidente, il cassiere, il segretario e il gestore hanno firma collettiva a due giuridicamente valida. L'amministrazione può deliberare con la presenza di almeno la metà dei suoi membri. Salvo richiesta di almeno un membro, l'amministrazione può deliberare anche tramite corrispondenza o e-mail.

I membri dell'amministrazione partecipano a titolo volontario ma hanno diritto ad un rimborso delle spese effettive o il riconoscimento delle prestazioni svolte. Per prestazioni particolari di singoli membri dell'amministrazione può venir elargito un risarcimento specifico.

Art. 10 L'ufficio di revisione si compone di minimo 2 revisori eletti dall'assemblea generale per la durata di 3 anni; la rielezione è consentita.

Il periodo della carica deve corrispondere a quello dell'amministrazione. I revisori non devono necessariamente essere membri della società cooperativa. Non devono però essere membri dell'amministrazione. I revisori devono svolgere i compiti come da art. 907 a 909 del CO.

Art. 11 Il gestore della società cooperativa partecipa alle riunioni dell'amministrazione in facoltà di consulente.

#### **IV. DISPOSIZIONI FINANZIARIE**

Art. 12 La società cooperativa raccoglie i fondi tramite fundraising, richieste di sovvenzione, affitto dei rustici e la riscossione di quote sociali e donazioni. Le quote sociali vengono stabilite in base a categorie: i dettagli sono descritti nel regolamento sociale.

I costi per i progetti di costruzione devono essere il più possibile contenuti, facendo capo alle prestazioni dei volontari durante i soggiorni.

Art. 13 I membri non hanno nessun diritto sul patrimonio della società cooperativa, né partecipando agli utili, né al momento dell'uscita o della liquidazione.

Art. 14 La società cooperativa risponde verso i terzi esclusivamente con il proprio patrimonio, essendo esclusa ogni responsabilità singola dei membri.

#### **V. REVISIONE DEGLI STATUTI**

Art. 15 Per la modifica degli statuti è necessaria la maggioranza all'assemblea generale di  $\frac{3}{4}$  dei membri presenti con diritto di voto. Resta riservata l'applicazione dell'art. 889, par. 1, CO.

#### **VI. SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

Art. 16 La liquidazione ha da svolgersi secondo l'art. 911 e seguenti CO. Lo scioglimento della società cooperativa può avvenire solo in accordo di almeno  $\frac{3}{4}$  dei membri presenti. Se viene deciso per lo scioglimento, l'amministrazione si occupa della liquidazione. I beni restanti oltre la liquidazione vengono devoluti a organizzazioni al beneficio dell'esenzione fiscale con sede in Svizzera, che sostengono progetti per giovani. Il preciso utilizzo dei beni viene deciso dall'assemblea di scioglimento su ordine dell'amministrazione. Una distribuzione ai membri è esclusa. Questa disposizione è irrevocabile.

#### **VII. COMUNICAZIONI**

Art. 17 Le notifiche della società cooperativa appaiono sul Foglio ufficiale svizzero di commercio. Le comunicazioni ai membri avvengono per iscritto, e-mail o per lettera raccomandata.

## VIII: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 All'assemblea generale e alle riunioni dell'amministrazione è prevista la redazione di almeno un verbale. L'anno amministrativo corrisponde all'anno civile.

Questi statuti sono stati approvati durante l'assemblea di fondazione del 21 ottobre 1964 e modificati nella forma attuale nel corso delle assemblee generali del 25 ottobre 1978, del 4 maggio 1984 e del 22 maggio 1987.

Società cooperativa CAMPO CORTOI, Assemblea Generale, Zurigo 17.04.2018

La presidente



Sasha Hagen Engler

La segretaria



Barbara Hess Zahn